

	Contratto per la Fornitura ed installazione chiavi in mano, in service	
	quinquennale, di Sistemi per il reprocessing dello strumentario di	
	endoscopia digestiva, completi dei relativi materiali di consumo, da	
	destinare alla UOC Gastroenterologia Endoscopia Digestiva Aziendale	
	della ASL di Viterbo. C.I.G.:	
	L'anno 20__ il giorno __ , del mese di _____, i rappresentanti	
	delle parti, sotto indicati, firmano digitalmente il relativo contratto, ai sensi	
	dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e ss. mm. e ii. "Codice Amministrazione	
	Digitale":	
	L'AZIENDA SANITARIA LOCALE di VITERBO (di seguito denominata	
	per brevità "Azienda" "Stazione appaltante" "ASL") – Partita IVA	
	01455570562, sede Legale Via Ernrico Fermi, 15 – 01100 Viterbo (VT), nella	
	persona della <u>Dr.ssa Simona Di Giovanni</u> , nata a (.....) il	
 – Direttore Amministrativo Asl Viterbo, delegata dal Legale	
	Rappresentante, Commissario Straordinario – <u>Dott. Egisto Bianconi</u> , con	
	Deliberazione CS n°1250/2023, per le funzioni specifiche di stipula di	
	Contratti e Convezioni;	
	e la Ditta Sede Legale –	
, P.Iva, C.F. (di seguito	
	denominata per brevità (di seguito denominata per brevità "Ditta	
	Aggiudicataria" "Aggiudicataria/o" "Società/Impresa/Ditta" "Fornitore"	
	"Appaltatore" "Affidataria/o"), iscritta alla Camera di Commercio di	
 (:), nella persona del <u>Sig./Dr.</u> , nat: a (:): il	
, C.F., domiciliato per la carica presso la Sede	
	Legale, in qualità di, come risultante da, agli atti	
		- Pag. 1 di 31 -

(**ALLEGATO N° 1** – Copia Documento d'Identità), convengono a

quanto di seguito riportato:

PREMESSO

- Che con Deliberazione CS n°..... del, è stata indetta

Procedura aperta telematica in ambito comunitario volta all'affidamento della

fornitura ed installazione chiavi in mano, in service per la durata di 5 anni, di

sistemi per il reprocessing dello strumentario di endoscopia digestiva,

completi del relativo materiale di consumo, da destinare alla UOC

Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva ASL Viterbo – sedi varie, con

aggiudicazione secondo il criterio dell'offerta economicamente più

vantaggiosa, per un importo a base d'asta pari ad € 918.125,00 - IVA esclusa,

con condizione risolutiva nei casi di attivazione di gare Aggregate, Regionali

e/o Convenzione Consip, aventi ad oggetto le forniture di cui al presente

appalto;

- Che con Deliberazione n°..... del, a conoscenza delle

parti e da queste integralmente recepita, è stata aggiudicata alla Ditta

..... la procedura aperta di che trattasi, volta alla Fornitura ed

installazione chiavi in mano, in service per la durata di 5 anni, di sistemi per il

reprocessing dello strumentario di endoscopia digestiva, completi del relativo

materiale di consumo, da destinare alla UOC Gastroenterologia ed

Endoscopia Digestiva ASL Viterbo – sedi varie, per un importo complessivo

quinquennale pari a € – iva esclusa, dettagliatamente

configurati come da offerta economica n° del

allegata in copia al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale

(ALLEGATO N° 2 – Copia Offerta Economica).

-	Che le parti dichiarano che la documentazione di gara (Disciplinare di gara, Capitolato Tecnico e relativi allegati, nonché gli eventuali chiarimenti) e l’offerta tecnica, risultano loro noti e agli stessi fanno espresso riferimento, intendendosi integralmente recepiti nel presente contratto, anche se non materialmente allegati;	
-	Che la ditta aggiudicataria, ha presentato la documentazione necessaria ad integrare il contratto ed ha, altresì, fornito regolare cauzione definitiva a mezzo polizza fideiussoria n. del, contratta con, per una somma garantita di € e con validità fino alla scadenza contrattuale (<u>ALLEGATO N° 3 – Copia Polizza n. del</u>).	
	TUTTO CIÒ PREMESSO	
	Le parti convengono e stipulano quanto segue:	
	<u>ART. 1 – OGGETTO DELL’APPALTO</u>	
	Oggetto del presente appalto, è l’attivazione di un contratto di service, per la durata di anni 5 (cinque), per Lavaendoscopi ed armadi di ultima generazione, incluso il materiale di consumo necessario al funzionamento delle predette strumentazioni, occorrenti alla UOC Gastroenterologia Endoscopia Digestiva Aziendale – sedi vari.	
	Segnatamente è oggetto d’appalto:	
	a) la Fornitura “chiavi in mano” di Sistemi per il reprocessing dello strumentario di endoscopia digestiva, di nuova produzione e di ultima generazione, comprensiva di lavori edili-impiantistici-etc., di installazione, di montaggio, di allacciamenti, di ogni accessorio/componente, di quant’altro dovesse risultare necessario per il regolare, corretto e sicuro uso e	
		- Pag. 3 di 31 -

	funzionamento delle apparecchiature fornite;	
	b) l'erogazione dei Servizi Accessori di manutenzione full risk ed assistenza	
	tecnica, comprensivi anche della fornitura di Apparecchiature sostitutive;	
	c) il Ritiro e smaltimento del seguente arredo tecnico: N° 3 presso PO	
	Belcolle, N°2 presso PO Tarquinia, N°2 presso PO Civita Castellana. È	
	richiesta la trasmissione di Formulario FIR a fine attività.	
	c) la fornitura di tutti i materiali di consumo occorrenti al corretto e costante	
	funzionamento delle singole tecnologie offerte, senza alcuna esclusione e	
	senza alcun limite di quantità, per un numero di lavaggi stimato	
	complessivamente in circa 16.745/anno.	
	L'Aggiudicatario dovrà fornire le apparecchiature necessarie, i materiali di	
	consumo e le prestazioni accessorie richieste per poter espletare i cicli di	
	lavaggio indicati.	
	Le quantità sopraelencate di cicli di lavaggio, ove per ciclo di lavaggio si	
	intende il riprocessamento di un singolo strumento, sono riferite al consumo	
	prevedibile annuo e sono meramente indicative e non impegnative, potendo	
	variare in aumento o in diminuzione in relazione al mutato fabbisogno.	
	L'Aggiudicatario non potrà pertanto sollevare eccezione alcuna relativamente	
	alla misura della prestazione richiesta, garantendo l'evasione di qualsiasi	
	ordinativo di fornitura sia per quantitativi minori che maggiori rispetto a	
	quelli indicati. Ciò alle stesse condizioni e prezzo offerti.	
	Durante il periodo contrattuale l'Affidatario dovrà garantire il rispetto dei	
	livelli di servizio di cui al presente Contratto, al Capitolato Tecnico,	
	all'offerta tecnica depositata.	
	La fornitura in service di cui trattasi dovrà essere dettagliatamente configurata	
		- Pag. 4 di 31 -

come da offerta economica. (**ALLEGATO N° 2**).

ART. 2 - AMMONTARE E DURATA DELL'APPALTO

L'ammontare complessivo quinquennale del Service in oggetto è pari a €

..... - Iva esclusa 22% (**ALLEGATO N° 2**).

La durata dell'appalto (escluse le eventuali opzioni) è di 5 anni,

decorrenti dalla data dell'ultimo collaudo riportante esito positivo, con

condizione risolutiva nei casi di attivazione di gare aggregate, iniziative

regionali e/o Convenzione Consip e/o quant'altro, aventi ad oggetto le

forniture di cui al presente appalto, senza che la ditta abbia nulla a pretendere,

fatto salvo il pagamento delle spettanze per le prestazioni erogate.

La Asl Viterbo si riserva la facoltà di procedere, a scadenza contrattuale, ad

un eventuale riscatto delle Apparecchiature che saranno fornite

dall'Aggiudicatario. Entro la scadenza contrattuale questa Stazione

Appaltante potrà pertanto, a suo insindacabile giudizio, esercitare o non

esercitare il suddetto diritto di opzione al riscatto delle Apparecchiature

fornite, dietro corresponsione del valore di riscatto offerto dall'impresa.

L'opzione di riscatto non è vincolante per la Stazione Appaltante, la quale ne

verificherà la congruità e l'eventuale accettazione.

Opzione di proroga del contratto: la stazione appaltante si riserva di prorogare

il contratto per una durata massima pari 12 mesi ai prezzi, patti e condizioni

stabiliti nel presente contratto, ovvero, in alternativa alle condizioni di

mercato ove più favorevoli per la stazione appaltante. L'esercizio di tale

facoltà è comunicato all'appaltatore almeno 30 giorni prima della scadenza

del contratto.

In casi eccezionali, il contratto in corso di esecuzione può essere prorogato

	per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di	
	individuazione del nuovo contraente se si verificano le condizioni indicate	
	all'articolo 120, comma 11, del Codice. In tal caso il contraente è tenuto	
	all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e	
	condizioni previsti nel contratto.	
	<u>Variazione fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto:</u> qualora	
	in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione	
	delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la	
	stazione appaltante può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni	
	originariamente previste. In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto	
	alla risoluzione del contratto.	
	<u>Modifiche del contratto ai sensi dell'articolo 120, comma 1, lettera a) del</u>	
	<u>Codice:</u> la stazione appaltante si riserva di modificare il contratto in corso di	
	esecuzione, nei seguenti casi: in base a futuri potenziali incrementi delle	
	prestazioni erogate con le strumentazioni oggetto d'appalto, nonché in base	
	ad esigenze aziendali connesse a modifiche organizzative e sanitarie di	
	siti/locali già esistenti ovvero nuove aperture di siti/locali sanitari, oltreché	
	modifiche dei flussi regionali che determinino aumenti o comunque	
	variazioni dell'attività endoscopica aziendale. La portata della modifica	
	consentita non potrà superare il 50% del valore di aggiudicazione. La	
	presente modifica al contratto avverrà ai prezzi, patti e condizioni stabiliti nel	
	contratto stesso ovvero, in alternativa, alle condizioni di mercato ove più	
	favorevoli per la stazione appaltante.	
	I requisiti minimi ed indispensabili della fornitura in service richiesta sono	
	dettagliatamente indicati nella Documentazione di gara, a conoscenza delle	
		- Pag. 6 di 31 -

parti anche se non materialmente allegata al presente contratto, e dovranno essere rispettati per l'intera durata contrattuale.

**ART. 3 – LUOGO, MODALITA', TEMPISTICHE DI CONSEGNA-
INSTALLAZIONE-COLLAUDO-FORMAZIONE**

Le apparecchiature dovranno essere consegnate ed installate chiavi in mano presso i PP.OO. di Belcolle Viterbo, Tarquinia, Civita Castellana, Acquapendente – UOC Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva.

P.O. Viterbo – Strada Sammartinese km. 3 – 01100 Viterbo (VT).

P.O. Tarquinia – Viale Igea 1 – 01016 Tarquinia (VT).

P.O. Civita Castellana – Via Ferretti 169 – 01033 Civita Castellana (VT).

P.O. Acquapendente – Via Cesare Battisti 68 – 01021 Acquapendente (VT).

Presso gli stessi siti dovranno essere consegnati, previa richiesta dei Servizi utilizzatori, tutti i materiali di consumo occorrenti al corretto e costante funzionamento dei sistemi offerti.

Le attività di consegna-installazione chiavi in mano-collaudo-formazione dovranno avvenire entro e non oltre 60 giorni solari dalla ricezione, da parte dell'impresa, del presente Contratto sottoscritto digitalmente tra le parti, salvo tempistiche inferiori indicate in offerta tecnica dall'impresa medesima, presso le sedi indicate. In caso di ritardo troveranno applicazione le penali più avanti previste.

L'impresa dovrà assicurare la compatibilità delle Apparecchiature con i supporti e con la preesistente impiantistica dell'Azienda. L'impresa dovrà effettuare, a propria cura e a proprie spese, tutte le modifiche e/o adeguamenti ai supporti e alla preesistente impiantistica dell'Azienda, nel caso in cui ciò sia necessario a garantire il funzionamento delle Apparecchiature, previa

	autorizzazione dell’Azienda medesima.	
	Contestualmente alla consegna delle apparecchiature, l’impresa dovrà fornire	
	il manuale d’uso in lingua italiana, anche su supporto informatico, il manuale	
	del sistema operativo in lingua italiana e, ove occorra, le licenze d’uso.	
	Il tempo massimo di consegna di ogni materiale di consumo occorrente al	
	funzionamento delle apparecchiature, senza alcuna limitazione di quantità, è	
	fissato in 12 ore solari dalla richiesta del singolo servizio utilizzatore, salvo	
	tempistiche inferiori indicate in offerta tecnica dall’impresa. In caso di ritardo	
	troveranno applicazione le penali più avanti previste.	
	<u>ART. 4 – PRESTAZIONI ED OBBLIGHI COMPLEMENTARI ALLE</u>	
	<u>FORNITURE</u>	
	Nell’importo offerto si intendono esplicitamente compresi tutti gli obblighi e	
	le condizioni della fornitura, comprese le seguenti prestazioni:	
	<ul style="list-style-type: none"> • La realizzazione delle eventuali opere edili, impiantistiche, verifiche 	
	di sicurezza e quant’altro occorrente al corretto e sicuro utilizzo dei beni ed	
	allo svolgimento dell’attività diagnostica in maniera funzionale;	
	<ul style="list-style-type: none"> • La rimozione, bonifica e quant’altro necessario per l’eventuale 	
	esecuzione delle opere murarie ed impiantistiche, elettriche, idrauliche e di	
	condizionamento dovranno essere realizzate a perfetta regola d’arte e secondo	
	le normative tecniche vigenti;	
	<ul style="list-style-type: none"> • L’imballo, il trasporto, il facchinaggio, l’installazione franco reparti e 	
	le prove di funzionalità nei singoli ambienti. Il costo dell’installazione, così	
	come l’esecuzione degli interventi previsti, è da considerarsi compreso nel	
	valore dell'offerta economica. Il servizio di supporto all’installazione ha	
	durata sino all’installazione e messa in funzione dei singoli sistemi.	
		- Pag. 8 di 31 -

	L'impresa resta responsabile di ogni danno che le proprie maestranze	
	arrecheranno alle attrezzature ed impianti, per quanto verrà danneggiato o	
	asportato intendendosi quindi obbligata a risarcire e riparare a proprie spese;	
	• Smaltimento degli imballaggi e del materiale di rifiuto generato nelle	
	operazioni di installazione e collaudo;	
	• Tutti gli oneri relativi al completo rispetto al D.L. 81/08 e ss.mm.ii.;	
	• Tutti gli oneri relativi alle misure ai controlli e alle verifiche dei	
	collaudi sia con attrezzature adeguate, sia con personale qualificato.	
	L'Aggiudicatario è comunque tenuto a garantire, ai sensi di legge, che tutti i	
	prodotti forniti siano conformi a quanto dichiarato ed offerto e siano immuni	
	da vizi che li rendano inidonei allo specifico utilizzo.	
	Sono da intendere inclusi nell'importo offerto anche il trasferimento delle	
	apparecchiature e la loro re-installazione, ivi comprese le attività di collaudo,	
	qualora se ne presenti la necessità durante la durata dell'appalto, nell'ipotesi	
	in cui la collocazione originariamente individuata dovesse variare a seguito di	
	riorganizzazioni interne, trasferimenti Aziendali, nuove esigenze sanitarie,	
	quant'altro.	
	Con riguardo alla fornitura di tutti i materiali di consumo occorrenti al	
	funzionamento delle attrezzature offerte, l'Appaltatore dovrà assicurare la	
	consegna, a propri oneri e spese, entro e non oltre le 12 ore consecutive	
	successive dalla richiesta che sarà avanzata, mezzo fax oppure e-mail, da	
	personale autorizzato della Stazione Appaltante afferente ai servizi	
	destinatari-utilizzatori. Ciò fatte salve tempistiche migliorative indicate in	
	offerta tecnica dall'impresa. In caso di ritardo troveranno applicazione le	
	penali più avanti previste.	
		- Pag. 9 di 31 -

	In merito alla consegna, l'Aggiudicatario è tenuto alla scrupolosa osservanza	
	dei termini suddetti, nonché delle norme generali o speciali che regolano il	
	commercio del materiale in oggetto. Saranno rifiutate quelle consegne i cui	
	prodotti non risulteranno corrispondenti come tipo a quelli previsti o che	
	presentino deterioramenti per negligenze e insufficienti imballaggi o in	
	conseguenza del trasporto. Il Fornitore, per le consegne dichiarate non	
	accettabili, dovrà provvedere alla loro sostituzione urgentemente ed in tempi	
	brevi, in ogni caso entro e non oltre le 12 ore consecutive dalla richiesta della	
	Stazione Appaltante, ciò prima che il materiale possa essere manomesso o	
	sottoposto a esami di controllo, senza percepire alcun compenso, con riserva	
	del Committente circa i casi di più gravi sanzioni. In pendenza o in mancanza	
	del ritiro, detta quantità rimarrà a rischio e a disposizione del Fornitore, senza	
	alcuna responsabilità da parte del Committente per gli ulteriori degradamenti	
	o deprezzamenti che il materiale potrebbe subire.	
	In caso di mancata o ritardata consegna ovvero di mancata o ritardata	
	sostituzione, la ASL si riserva di procedere, in relazione alle proprie	
	necessità, all'acquisto, presso altre imprese, del materiale di consumo, con	
	addebito all'Aggiudicatario inadempiente delle eventuali maggiori spese,	
	senza possibilità di opposizione e/o eccezioni di sorta da parte del medesimo,	
	salvo, in ogni caso, l'eventuale risarcimento dei danni subiti.	
	I materiali di consumo che saranno forniti dall'Appaltatore in ragione del	
	presente appalto, dovranno avere una validità ed una scadenza non inferiori ai	
	¾ della durata prevista.	
	<u>ART. 5 – COLLAUDO/VERIFICA DI CONFORMITA'</u>	
	Ai fini dell'attivazione e della messa in esercizio, la ASL Viterbo, al buon	
		- Pag. 10 di 31 -

	esito delle operazioni di consegna-installazione chiavi in mano, procederà con	
	le attività di collaudo.	
	In particolare, ASL Viterbo procederà a verificare, per ciascuna	
	Apparecchiatura fornita, la funzionalità e la conformità rispetto a tutte le	
	condizioni previste dal presente Contratto, dal Capitolato Tecnico,	
	dall'offerta presentata dall'impresa, dalle vigenti norme, dagli standard e	
	dalle prescrizioni di cui alla normativa nazionale e comunitaria di riferimento.	
	Il Collaudo Iniziale avrà luogo alla data che sarà indicata dalla ASL in una	
	apposita comunicazione che sarà trasmessa all'impresa.	
	In caso di mancata presentazione dell'impresa, troveranno applicazione le	
	penali previste dal presente contratto.	
	I riferimenti ASL per l'organizzazione della consegna e del collaudo sono	
	quelli della UOC Ingegneria Clinica Impiantistica ed Edile, ed in particolare:	
	Ing. Diego Basile email diego.basile@asl.vt.it cell. 335 1427825 – Ing.	
	Camilla Valentini email camilla.valentini@asl.vt.it cell. 349 7130822 – Ing.	
	Selene Onofri email selene.onofri@asl.vt.it tel. 0761 236071.	
	Il Collaudo Iniziale avverrà in contraddittorio tra l'impresa ed esponenti	
	dell'Azienda, appartenenti all'UOC Ingegneria Clinica Impiantistica ed Edile	
	ed all'U.O. destinataria delle Forniture.	
	Si intendono incluse nelle operazioni di collaudo anche tutte le verifiche	
	documentali ed elettriche da parte dell'UOC Ingegneria Clinica Impiantistica	
	ed Edile.	
	Alla conclusione delle attività sopra citate, sia in caso di esito positivo che	
	negativo, sarà predisposto dall'Azienda apposito verbale di Collaudo Iniziale.	
	Nell'ipotesi di esito negativo, l'impresa dovrà ritirare e sostituire le	
		- Pag. 11 di 31 -

	Apparecchiature risultate difettose (o una o più parti di esse) entro le	
	tempistiche dichiarate in offerta e comunque non oltre 24 ore lavorative dalla	
	conclusione delle attività di collaudo. Il collaudo di cui trattasi dovrà essere	
	ripetuto entro il termine che sarà indicato dall'Azienda nell'apposito verbale.	
	In caso di mancato o ritardato adempimento troveranno applicazione le penali	
	previste dal presente contratto.	
	Il collaudo potrà intendersi concluso solo ad integrale fornitura delle	
	attrezzature e relativi componenti, accessori etc., nonché solo al recepimento	
	della relativa completa documentazione cartacea, inclusi atti comprovanti	
	l'avvenuta corretta effettuazione del percorso di formazione e dell'avvenuto	
	ritiro/smaltimento.	
	Esclusivamente al completamento della pratica di collaudo nelle	
	sopraindicate condizioni, la competente UOC Ingegneria Clinica	
	Impiantistica ed Edile potrà trasmettere copia dei documenti in parola alla	
	UOC E-Procurement, indispensabile ai fini della liquidazione delle	
	competenze spettanti.	
	<u>ART. 6 – FORMAZIONE</u>	
	L'impresa dovrà inoltre garantire corsi di aggiornamento e di formazione del	
	personale medico, paramedico e tecnico, sulla base di quanto previsto in	
	offerta, inviando gratuitamente in luogo tecnici specializzati che dovranno	
	fornire, a tutto il personale Asl addetto, tutti i necessari chiarimenti tecnici e	
	le istruzioni per l'uso. La presenza dei tecnici specializzati dovrà prolungarsi	
	sino all'acquisizione di una sufficiente conoscenza delle apparecchiature da	
	parte del personale Asl preposto. Al termine dell'addestramento dovrà essere	
	rilasciato al personale Asl un attestato che certifichi l'acquisizione della	
		- Pag. 12 di 31 -

	idonea conoscenza delle apparecchiature installate. L'impresa dovrà altresì	
	garantire, per tutta la durata del service, la disponibilità di personale	
	specializzato per ulteriori necessità di addestramento e/o per consulenze.	
	<u>ART. 7 – AGGIORNAMENTO TECNOLOGICO E STRUMENTALE</u>	
	Nel caso in cui, in corso di vigenza contrattuale, l'Appaltatore dovesse porre	
	in commercio aggiornamenti di sicurezza relativi all'hardware e al software	
	sarà tenuto ad informare l'Amministrazione Appaltante ed a sostituire od	
	integrare (qualora accordato dall'Azienda USL medesima e previa sua	
	autorizzazione) quanto necessario, fermo restando tutte le condizioni di	
	fornitura stabilite nel contratto di gara e senza oneri e costi aggiuntivi per	
	questa S.A..	
	Quanto sopra espresso si applica anche ai materiali di consumo da utilizzarsi	
	a corredo delle macchine.	
	<u>ART. 8 – SERVIZIO MANUTENZIONE ED ASSISTENZA TECNICA</u>	
	Il Fornitore dovrà erogare un servizio di manutenzione full risk e di assistenza	
	tecnica, comprensivo di tutti gli interventi che dovessero rendersi necessari,	
	durante tutto il periodo dell'appalto a decorrere dalla data del collaudo	
	tecnico di accettazione riportante esito positivo.	
	In particolare, l'impresa su tutte le Apparecchiature offerte e fornite,	
	comprensive di periferiche, accessori, parti di ricambio, nonché di ogni altro	
	componente che dovesse risultare necessario per il regolare, corretto e sicuro	
	uso e funzionamento delle attrezzature stesse, dovrà garantire le seguenti	
	prestazioni, pena l'applicazione delle penali previste:	
	1) Manutenzione Programmata, in numero non inferiore a 1 anno o in	
	numero maggiore secondo le indicazioni del costruttore;	
		- Pag. 13 di 31 -

	ritardo nella consegna/installazione delle Apparecchiature, rispetto al termine	
	richiesto ovvero dichiarato con la propria offerta se migliorativo;	
	• 1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, per ogni giorno di	
	ritardo nella consegna dei materiali di consumo, rispetto al termine richiesto	
	in Capitolato Tecnico ovvero dichiarato con la propria offerta se migliorativo;	
	• 1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, per ogni giorno di	
	ritardo nella conclusione delle attività di collaudo, rispetto al termine richiesto	
	ovvero dichiarato con la propria offerta se migliorativo;	
	• 1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, per ogni giorno di	
	ritardo nel presenziare alle sedute di Collaudo che saranno concordate e	
	calendarizzate con questa ASL;	
	• 1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, per ogni giorno di	
	ritardo nel ritiro e nella sostituzione delle Apparecchiature (o di una o più	
	parti di esse) risultate in fase di Collaudo difettose ovvero con vizi/difetti di	
	fabbrica, rispetto al termine richiesto ovvero dichiarato con la propria offerta	
	se migliorativo;	
	• 1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, per ogni giorno di	
	ritardo nel ritiro e nella sostituzione dei materiali di consumo che saranno	
	rifiutati da questa ASL per le motivazioni espresse nell'ambito del presente	
	contratto e in Capitolato, rispetto al termine richiesto sempre nel presente	
	contratto e in Capitolato, ovvero dichiarato con la propria offerta se	
	migliorativo;	
	• 0,3 per mille dell'ammontare netto contrattuale, per ogni giorno di	
	ritardo nel presenziare nelle sedute di Formazione che saranno concordate e	
	calendarizzate con questa ASL;	
		- Pag. 15 di 31 -

	<ul style="list-style-type: none"> 0,3 per mille dell'ammontare netto contrattuale, per ogni giorno di ritardo nell'effettuare le Manutenzioni Preventive Programmate previste che saranno concordate e calendarizzate con questa ASL; 	
	<ul style="list-style-type: none"> 1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, per ogni giorno di ritardo nell'espletamento della Manutenzione Correttiva sulle Apparecchiature, rispetto al termine richiesto ovvero dichiarato con la propria offerta se migliorativo; 	
	<ul style="list-style-type: none"> 1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, per ogni giorno di ritardo nella risoluzione dei guasti sulle Apparecchiature, rispetto al termine richiesto ovvero dichiarato con la propria offerta se migliorativo; 	
	<ul style="list-style-type: none"> 1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, per ogni giorno di ritardo nella sostituzione dell'Apparecchiatura (o di una o più parti di essa), con altra di uguali caratteristiche, entro le tempistiche dichiarate in offerta e comunque entro e non oltre 3 giorni lavorativi consecutivi, in caso di guasto bloccante o malfunzionamento che comporti interruzione del funzionamento superiore ai suddetti 3 giorni lavorativi consecutivi. 	
	Secondo i principi generali, le penali saranno applicate solo nel caso in cui il ritardo o l'inadempimento siano imputabili all'Appaltatore.	
	L'applicazione della penale sarà preceduta da una rituale contestazione scritta della Stazione Appaltante verso l'Appaltatore, alla quale l'Appaltatore potrà replicare nei successivi 5 (cinque) giorni dalla ricezione.	
	L'ASL di Viterbo notificherà all'Aggiudicatario, mediante comunicazione scritta, l'applicazione della penale.	
	L'Azienda, per i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente paragrafo, potrà, a sua insindacabile scelta, detrarre l'importo dovuto	
		- Pag. 16 di 31 -

	in sede di liquidazione della fattura (mediante richiesta di emissione nota di	
	credito e/o liquidazione parziale della fattura) e/o potrà avvalersi della	
	cauzione definitiva, senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario	
	ovvero compensare il credito con quanto dovuto all'Appaltatore a qualsiasi	
	titolo, quindi anche per i corrispettivi maturati.	
	A tal fine, l'Appaltatore sarà tenuto ad autorizzare la Stazione Appaltante, ex	
	art. 1252 c.c., a compensare le somme ad esso dovute a qualunque titolo con	
	gli importi spettanti alla Stazione Appaltante a titolo di penale.	
	L'applicazione delle penali non esonera in alcun caso l'Appaltatore	
	dall'adempimento dell'obbligazione che ha fatto sorgere l'obbligo di	
	pagamento della penale stessa.	
	Fermo restando quanto sopra, qualora l'ammontare delle penali applicate	
	ecceda il limite del 10% (dieci per cento) del corrispettivo complessivo	
	contrattuale, I.V.A. esclusa, l'amministrazione avrà l'insindacabile facoltà di	
	dichiarare la risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell'art. 1456 del	
	Codice Civile nonché di procedere in danno dell'Appaltatore, fermo restando	
	il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno subito	
	dall'amministrazione o delle maggiori spese sostenute al verificarsi di quanto	
	sopra riportato.	
	L'ammontare delle penali fa salvo ed impregiudicato il diritto della	
	Amministrazione al risarcimento del maggior danno. L'ammontare della	
	penalità sarà addebitato sui crediti dell'impresa derivanti dalla fornitura	
	regolata dalla presente commessa, ovvero, qualora non fossero sufficienti, sui	
	crediti dipendenti da altri contratti che l'impresa ha in corso con l'Azienda	
	Sanitaria, a fronte dell'obbligo di emissione di apposita nota di accredito. La	
		- Pag. 17 di 31 -

	richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo, non esonera	
	il fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso	
	inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo del pagamento della penale	
	medesima.	
	<u>ART. 10 – LIQUIDAZIONE, FATTURAZIONE, PAGAMENTI</u>	
	L'acquisto è finanziato con fondi aziendali.	
	Ai sensi del D.M. 55/2013 le fatture dovranno essere trasmesse	
	esclusivamente in formato elettronico:	
	CODICE UNIVOCO UFFICIO: UF9IAK	
	DENOMINAZIONE IPA UFFICIO: AZIENDA UNITA' SANITARIA	
	LOCALE VITERBO	
	La Ditta aggiudicataria dovrà obbligatoriamente riportare nelle fatture il	
	referimento al numero d'ordine NSO che sarà trasmesso da questa ASL di	
	Viterbo, i riferimenti di numero e data del provvedimento di aggiudicazione,	
	nonché il CIG identificativo della procedura.	
	La fornitura sarà remunerata mediante rate di noleggio trimestrali posticipate,	
	a canone fisso. Si intendono ivi inclusi, tra gli altri, i costi per la mano	
	d'opera, le spese di viaggio e di trasferta, le spese di trasporto e di consegna	
	dei beni.	
	Le relative fatture, da parte dell'Aggiudicatario, potranno essere emesse solo	
	ad avvenuto collaudo con esito positivo. La prima fatturazione da parte	
	dell'Affidatario potrà avvenire solamente nel momento in cui l'UOC E-	
	Procurement sarà in possesso di TUTTI i collaudi positivi definitivi dei	
	Sistemi forniti. Detti collaudi potranno essere certificati unicamente a cura	
	della preposta e competente UOC di Ingegneria Clinica Impiantistica ed	
		- Pag. 18 di 31 -

	Edile. Fa dunque esclusivamente fede la data di collaudo positivo risultante	
	dagli appositi verbali redatti dalla UOC predetta.	
	La durata contrattuale decorrerà dalla data dell'ultimo Collaudo	
	definitivo/conclusivo, riportante esito positivo, e solo dalla medesima data	
	potrà decorrere la relativa fatturazione.	
	La fatturazione, a cadenza trimestrale posticipata ed a canoni fissi, per l'intero	
	parco macchine installato, potrà avvenire da parte dell'Aggiudicatario	
	soltanto dopo la ricezione di formale ordinativo di fornitura che sarà	
	trasmesso a mezzo canale NSO dalla UOC E-Procurement di questa	
	Amministrazione con eguale cadenza.	
	La liquidazione ed il pagamento dei corrispettivi in relazione alle prestazioni	
	oggetto dell'Appalto, avverranno secondo le disposizioni di legge vigenti. I	
	termini di liquidazione e pagamento, sanciti dalla vigente normativa, non	
	verranno rispettati nel caso l'Aggiudicatario non abbia adempiuto	
	correttamente a tutte le condizioni di fornitura. In caso di ritardato	
	pagamento, il saggio di interessi dovuto dall'Azienda è conforme a quello	
	prescritto dalla normativa vigente.	
	Fatturazione, modalità e termini di pagamento sono disciplinati dal	
	regolamento di "uniforme delle modalità di fatturazione e di pagamento dei	
	crediti vantati nei confronti della Aziende Sanitarie Locali, delle Aziende	
	Ospedaliere, dei Policlinici Universitari Pubblici, degli IRCCS Pubblici e	
	dell'Azienda ARES 118", approvato con DCA n. U00308/2015 e seguenti	
	U00032/2017, U000289/2017 e U00504/2017, il quale regolamento si intende	
	integralmente recepito pur se non materialmente allegato agli atti di gara.	
	Il Fornitore assicura il pieno rispetto di tutti gli obblighi di tracciabilità dei	
		- Pag. 19 di 31 -

	flussi finanziari di cui alla Legge n. 136, articolo 3, del 13/08/2010.	
	La liquidazione delle fatture è subordinata all'accertamento e controllo	
	effettuato dal D.E.C., individuato con Deliberazione CS	
	n° del, nella persona della Dott.ssa Lorella Gardin,	
	Coordinatore UOC Gastroenterologia Endoscopia Digestiva PO Viterbo.	
	Le coordinate bancarie dell'Aggiudicatario per l'accredito dei corrispettivi	
	sono le seguenti:	
	IBAN	
	<u>ART. 11 - CAUZIONE DEFINITIVA</u>	
	A garanzia delle obbligazioni contrattuali il Fornitore, ai sensi e per gli effetti	
	dell'art. 117 del Codice, ha costituito a favore dell'Amministrazione regolare	
	garanzia fideiussoria (<u>ALLEGATO N° 3</u>). (Eventuale art. 117 comma 14)	
	La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito	
	principale ed è prestata a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte	
	le obbligazioni del Fornitore nascenti dall'esecuzione dei singoli ordinativi di	
	fornitura ricevuti. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli	
	obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è	
	prevista l'applicazione di penali. L'Amministrazione ha dunque il diritto di	
	avvalersi direttamente sulla cauzione e, quindi, sulla fideiussione per	
	l'applicazione delle penali.	
	<u>ART. 12 – RESPONSABILITÀ DELL'AGGIUDICATARIO</u>	
	L'Aggiudicatario è l'unico responsabile dell'esautività delle forniture,	
	necessarie ad ottenere una buona riuscita delle prestazioni.	
	L'Aggiudicatario si obbliga a dare immediata comunicazione	
	all'Amministrazione di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione	
		- Pag. 20 di 31 -

	del presente contratto.	
	L'Aggiudicatario ha al riguardo presentato copia di polizza assicurativa a	
	copertura del rischio da responsabilità civile del medesimo Aggiudicatario, a	
	beneficio dell'Azienda e di terzi, per tutti i danni, nessuno escluso, che	
	potrebbero essere arrecati agli stessi dall'espletamento delle prestazioni	
	oggetto di affidamento.	
	Tale polizza:	
	- è stipulata presso primaria Compagnia di assicurazione;	
	- tiene indenne l'Azienda, ivi compresi i suoi dipendenti e collaboratori,	
	nonché i terzi, da qualsiasi danno che potrebbe essere arrecato agli stessi	
	dall'espletamento delle prestazioni oggetto di affidamento;	
	- contiene l'espressa rinuncia, da parte della Compagnia di assicurazione, ad	
	ogni azione di rivalsa nei confronti dell'Azienda;	
	- ha un massimale non inferiore a 2.500.000,00 euro per sinistro e per anno	
	assicurativo. (<u>ALLEGATO N° 4 – Copia RCT</u>).	
	E' fatto obbligo all'aggiudicatario al tempestivo rinnovo delle coperture	
	assicurative in corso di validità contrattuale, obbligandosi ad inviare copia	
	dell'attestato dell'avvenuto rinnovo dell'assicurazione, pena risoluzione del	
	contratto.	
	<u>ART. 13 – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA</u>	
	Ferma restando la risoluzione per inadempimento delle obbligazioni nascenti	
	dal presente contratto (art. 1453 C.C.), l'Amministrazione si riserva la facoltà	
	di risolvere il rapporto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 C.C., a tutto	
	rischio dell'Aggiudicatario, qualora quest'ultimo incorra in violazioni	
	contrattuali, la cui valutazione della gravità è rimessa al giudizio	
		- Pag. 21 di 31 -

	dell'Amministrazione, non eliminate dall'Aggiudicatario a seguito di diffide	
	formali ad adempiere. L'ASL si riserva la facoltà, previa insindacabile	
	valutazione interna, di procedere all'annullamento della procedura ovvero di	
	recedere anticipatamente dal contratto nel caso in cui, sia pre	
	aggiudicazione/contrattualizzazione	sia post
	aggiudicazione/contrattualizzazione, la Regione Lazio, CONSIP o altro	
	soggetto aggregatore autorizzato attivino una Convenzione o altro strumento	
	negoziale per l'approvvigionamento dei sistemi di cui si tratta, ovvero qualora	
	sopravvenissero, da parte delle Autorità Regionali competenti, disposizioni in	
	relazione ad iniziative incidenti sullo stesso oggetto di gara, realizzate dalla	
	Direzione Regionale Centrale Acquisti della Regione Lazio o da altro soggetto	
	aggregatore autorizzato.	
	<u>ART. 14 - PROJECT MANAGER</u>	
	L'aggiudicatario mette obbligatoriamente a disposizione della Stazione	
	Appaltante un proprio referente tecnico P.M. (Project Manager), che si	
	interfacerà con il R.U.P. e con il D.E.C. della Stazione Appaltante, ovvero in	
	aggiunta con ogni ulteriore soggetto preposto di questa S.A., per la gestione	
	della commessa (aspetti contrattuali e tecnici) sia nella fase propedeutica alla	
	firma del contratto sia durante tutta la durata dell'Appalto che include le	
	forniture dei Sistemi richiesti e relativi dispositivi connessi e/o accessori, le	
	consegne dei relativi materiali di consumo, i servizi aggiuntivi e le prestazioni	
	dettagliatamente descritte dal presente contratto, dal Disciplinare di Gara, dal	
	Capitolato Tecnico.	
	Rientrano nei compiti del P.M. le seguenti attività:	
	<ul style="list-style-type: none"> • gestione operativa dell'esecuzione del contratto; 	
		- Pag. 22 di 31 -

	<ul style="list-style-type: none"> • assistenza al collaudo delle attrezzature; 	
	<ul style="list-style-type: none"> • definizione del piano di manutenzione, e quant'altro afferente al servizio di assistenza tecnica, delle forniture realizzate, nonché supporto al monitoraggio e all'attuazione dello stesso; 	
	<ul style="list-style-type: none"> • controllo e verifica periodica dell'andamento delle attività e delle performances e reporting ai referenti della Stazione Appaltante. 	
	<ul style="list-style-type: none"> • quant'altro. 	
	Il P.M. dovrà assicurare, inoltre, la continua disponibilità verso la Stazione Appaltante, in modo da recepire ogni eventuale indicazione, osservazione, richiesta da questa espressa ed effettuare tutte le azioni e verifiche per garantire il rispetto dei termini contrattuali.	
	<u>ART. 15 – CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI</u>	
	In conformità a quanto stabilito dall'art. 119, comma 1, del Codice, la cessione del contratto è nulla, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 120, comma 1, lettera d) del prefato Codice.	
	Si applicano per le cessioni di crediti le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52. L'allegato II.14 del Codice disciplina le condizioni per l'opponibilità alle stazioni appaltanti.	
	Ai fini dell'opponibilità alle Stazioni Appaltanti, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debtrici.	
	Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto, concessione e concorso di progettazione sono efficaci e opponibili alle stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche qualora queste non le rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente e al	
		- Pag. 23 di 31 -

	cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione.	
	Le amministrazioni pubbliche, nel contratto stipulato o in atto separato	
	contestuale, possono preventivamente accettare la cessione da parte	
	dell'esecutore di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione. In	
	ogni caso l'amministrazione cui è stata notificata la cessione può opporre al	
	cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto relativo	
	a lavori, servizi, forniture, progettazione, con questo stipulato.	
	<u>ART. 16 – RECESSO</u>	
	Ai sensi dell'art. 123 del Codice, fermo restando quanto previsto dagli articoli	
	88, comma 4-ter e 92, comma 4, del codice delle leggi antimafia e delle	
	misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159,	
	la stazione appaltante può recedere dal contratto in qualunque momento	
	purché tenga indenne l'appaltatore mediante il pagamento dei lavori eseguiti o	
	delle prestazioni relative ai servizi e alle forniture eseguiti, nonché del valore	
	dei materiali utili esistenti in cantiere nel caso di lavori o in magazzino nel	
	caso di servizi o forniture, oltre al decimo dell'importo delle opere, dei servizi	
	o delle forniture non eseguite, calcolato secondo quanto previsto dell'allegato	
	II.14 del Codice.	
	L'esercizio del diritto di recesso è manifestato dalla stazione appaltante	
	mediante una formale comunicazione all'appaltatore da darsi per iscritto con	
	un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali la stazione appaltante	
	prende in consegna i lavori, servizi o forniture ed effettua il collaudo	
	definitivo o verifica la regolarità dei servizi e delle forniture.	
	L'allegato II.14 del Codice disciplina il rimborso dei materiali, la facoltà di	
	ritenzione della stazione appaltante e gli obblighi di rimozione e sgombero	
		- Pag. 24 di 31 -

dell'appaltatore.

ART. 17 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Come da previsioni dell'art. 122 del Codice:

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 121, le stazioni appaltanti possono risolvere un contratto di appalto senza limiti di tempo, se si verificano una o più delle seguenti condizioni:

a) modifica sostanziale del contratto, che richiede una nuova procedura di appalto ai sensi dell'articolo 120;

b) con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 120, comma 1, lettere b) e c), superamento delle soglie di cui al comma 2 del predetto articolo 120 e, con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 120, comma 3, superamento delle soglie di cui al medesimo articolo 120, comma 3, lettere a) e b);

c) l'aggiudicatario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto, in una delle situazioni di cui all'articolo 94, comma 1, e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura;

d) l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

2. Le stazioni appaltanti risolvono un contratto di appalto qualora nei confronti dell'appaltatore:

a) sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;

b) sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di

	una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle	
	relative misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011,	
	n. 159, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i	
	reati di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del presente Libro.	
	3. Il contratto di appalto può inoltre essere risolto per grave inadempimento	
	delle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da compromettere	
	la buona riuscita delle prestazioni. Il direttore dei lavori o il direttore	
	dell'esecuzione, se nominato, quando accerta un grave inadempimento ai sensi	
	del primo periodo avvia in contraddittorio con l'appaltatore il procedimento	
	disciplinato dall'articolo 10 dell'allegato II.14. All'esito del procedimento, la	
	stazione appaltante, su proposta del RUP, dichiara risolto il contratto con atto	
	scritto comunicato all'appaltatore.	
	4. Qualora, al di fuori di quanto previsto dal comma 3, l'esecuzione delle	
	prestazioni sia ritardata per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni	
	del contratto, il direttore dei lavori o il direttore dell'esecuzione, se nominato,	
	gli assegna un termine che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a	
	dieci giorni, entro i quali deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine, e	
	redatto il processo verbale in contraddittorio, qualora l'inadempimento	
	permanga, la stazione appaltante risolve il contratto, con atto scritto	
	comunicato all'appaltatore, fermo restando il pagamento delle penali.	
	5. In tutti i casi di risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto soltanto al	
	pagamento delle prestazioni relative ai lavori, servizi o forniture regolarmente	
	eseguiti.	
	6. Nei casi di risoluzione del contratto di cui ai commi 1, lettere c) e d), 2, 3 e	
	4, le somme di cui al comma 5 sono decurtate degli oneri aggiuntivi derivanti	
		- Pag. 26 di 31 -

	dallo scioglimento del contratto, e in sede di liquidazione finale dei lavori,	
	servizi o forniture riferita all'appalto risolto, l'onere da porre a carico	
	dell'appaltatore è determinato anche in relazione alla maggiore spesa sostenuta	
	per il nuovo affidamento, se la stazione appaltante non si sia avvalsa della	
	facoltà prevista dall'articolo 124, comma 2, primo periodo.	
	7. L'allegato II.14 disciplina le attività demandate al direttore dei lavori e	
	all'organo di collaudo o di verifica di conformità in conseguenza della	
	risoluzione del contratto.	
	8. Nei casi di risoluzione del contratto, l'appaltatore provvede al ripiegamento	
	dei cantieri già allestiti e allo sgombero delle aree di lavoro e relative	
	pertinenze nel termine assegnato dalla stazione appaltante; in caso di mancato	
	rispetto del termine, la stazione appaltante provvede d'ufficio addebitando	
	all'appaltatore i relativi oneri e spese. In alternativa all'esecuzione di eventuali	
	provvedimenti giurisdizionali cautelari, possessori o d'urgenza comunque	
	denominati che inibiscano o ritardino il ripiegamento dei cantieri o lo	
	sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze, la stazione appaltante può	
	depositare cauzione in conto vincolato a favore dell'appaltatore o prestare	
	fideiussione bancaria o polizza assicurativa con le modalità di cui all'articolo	
	106, pari all'1 per cento del valore del contratto. Resta fermo il diritto	
	dell'appaltatore di agire per il risarcimento dei danni.	
	9. Nei casi in cui l'Appaltatore non provveda al rinnovo/integrazione della	
	cauzione definitiva e/o della polizza RCT il contratto sarà risolto.	
	<u>ART. 18 –SUBAPPALTO</u>	
	Il concorrente indica le prestazioni che intende subappaltare o concedere in	
	cottimo. In caso di mancata indicazione il subappalto è vietato.	
		- Pag. 27 di 31 -

	Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni	
	oggetto del contratto. L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in	
	solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni	
	oggetto del contratto di subappalto.	
	In sede di offerta l'Aggiudicatario ha dichiarato di non voler/voler sub-	
	appaltare parte della fornitura oggetto del presente contratto.	
	<u>ART. 19 - REVISIONE DEI PREZZI</u>	
	Qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari	
	condizioni di natura oggettiva, si determina una variazione, in aumento o in	
	diminuzione, del costo dei beni/del servizio superiore al cinque per cento,	
	dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell'ottanta	
	per cento della variazione, in relazione alle prestazioni da eseguire. Ai fini del	
	calcolo della variazione dei prezzi si utilizzano, con riguardo ai contratti di	
	servizi e forniture, gli indici dei prezzi al consumo, dei prezzi alla produzione	
	dell'industria e dei servizi e gli indici delle retribuzioni contrattuali orarie.	
	<u>ART. 20 – SPESE CONTRATTUALI</u>	
	Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali	
	quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla	
	stipulazione del contratto. Le spese obbligatorie relative alla pubblicazione del	
	bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento sono a carico	
	dell'aggiudicatario e devono essere rimborsate entro il termine di sessanta	
	giorni dall'aggiudicazione, secondo le modalità descritte nel Disciplinare di	
	gara.	
	<u>ART. 21 - FORO COMPETENTE</u>	
	Per le controversie derivanti dal contratto è competente esclusivamente il Foro	
		- Pag. 28 di 31 -

di Viterbo, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

ART. 22 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI

I dati raccolti sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali” e ss. mm. e ii., del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione. In particolare si forniscono le seguenti informazioni sul trattamento dei dati personali:

- titolare del trattamento è la ASL di Viterbo;
- Responsabile del trattamento è l’Avv. Gennaro Maria Amoruso (D.P.O. Asl VT) – Tel.: 07613391 e-mail: ufficio.privacy@asl.vt.it / dpo@asl.vt.it - PEC: dpo@ergopec.it;
- il trattamento dei dati avviene ai soli fini dello svolgimento della procedura e per i procedimenti amministrativi e giurisdizionali conseguenti, nel rispetto del segreto aziendale e industriale;
- il trattamento è realizzato per mezzo delle operazioni, o del complesso di operazioni con o senza l’ausilio di strumenti elettronici o automatizzati, e comunque mediante procedure idonee a garantirne la riservatezza, poste in essere dagli incaricati al trattamento di dati personali a ciò autorizzati dal titolare del trattamento;
- i dati personali conferiti, anche giudiziari, il cui trattamento è autorizzato, sono gestiti in misura non eccedente e comunque pertinente ai fini dell’attività sopra indicata, e l’eventuale rifiuto da parte dell’interessato di conferirli comporta l’impossibilità di partecipazione alla procedura stessa;

	<ul style="list-style-type: none"> • i dati possono essere portati a conoscenza degli incaricati autorizzati dal titolare e dal R.U.P., nonché dei componenti della commissione di gara (laddove esistente), possono essere comunicati ai soggetti verso i quali la comunicazione sia obbligatoria per legge o regolamento, o a soggetti verso i quali la comunicazione sia necessaria in caso di contenzioso; 	
	<ul style="list-style-type: none"> • i dati non verranno diffusi, salvo quelli per i quali la pubblicazione sia obbligatoria per legge; 	
	<ul style="list-style-type: none"> • con l'invio dell'Offerta, i Concorrenti esprimono il consenso al trattamento dei dati personali forniti. 	
	<u>ART. 23 - DISPOSIZIONI FINALI E DI RINVIO</u>	
	Si procederà alla risoluzione del contratto con l'Affidatario in ogni caso di inosservanza delle norme del Codice di Comportamento ASL approvato con Deliberazione n. 804 del 14/04/2021, del P.T.P.C. nonché del P.T.T.I..	
	Fermo quanto previsto dall'articolo 50, comma 6, del Codice, l'esecuzione del contratto può essere iniziata, anche prima della stipula, per motivate ragioni.	
	L'esecuzione è sempre iniziata prima della stipula se sussistono le seguenti ragioni d'urgenza: l'esecuzione d'urgenza è effettuata quando ricorrono eventi oggettivamente imprevedibili, per evitare situazioni di pericolo per persone, animali, cose, per l'igiene e la salute pubblica, per il patrimonio storico, artistico, culturale, ovvero nei casi in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare, ivi compresa la perdita di finanziamenti dell'Unione europea.	
	Per quanto non espressamente disciplinato con il presente contratto, valgono e si applicano le norme vigenti del Codice Civile, il D.lgs. n. 36/2023, la vigente	
		- Pag. 30 di 31 -

	legislazione regionale per le A.S.L. e i Documenti di gara, ovvero il	
	Disciplinare di gara, il Capitolato Tecnico, l’offerta tecnica, l’offerta	
	economica, a conoscenza delle parti anche se non totalmente allegati al	
	presente contratto.	
	Letto, approvato e sottoscritto	
 AZIENDA S.L. DI VITERBO	
 Il Direttore Amministrativo	
	Dr./Sig. Dr.ssa Simona Di Giovanni	
	Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1341 e 1342 C.C. si approvano	
	espressamente gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,	
	17, 18, 19, 20, 21, 22, 23.	
 AZIENDA S.L. DI VITERBO	
 Il Direttore Amministrativo	
	Dr./Sig. Dr.ssa Simona Di Giovanni	
	<u>Il presente contratto è firmato digitalmente dai rappresentanti delle</u>	
	<u>parti, ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm. e ii. - “Codice</u>	
	<u>Amministrazione Digitale”.</u>	
		- Pag. 31 di 31 -